



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<i>N. 21 del Reg.</i> <i>Data 30-07-2015</i>	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
---	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta**, del mese di **luglio** alle ore **10:50**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
NIGRO FILIPPO	Presente	CHIEFFO CARMINE	Presente
VIVOLO MARIA	Presente	DELL'ANGELO ROCCO	Presente
VIVOLO GIUSEPPE	Presente	CHIEFFO ANIELLO	Assente
IULIANO DOMENICO	Presente	DI MAURO DARIO	Presente

presenti n. 7

assenti n. 1

Assessore esterno	P/A
LEPORE GRAZIA MARIA	A

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Entra il consigliere Aniello Chieffo.

Riferisce al Consiglio il Sindaco presidente. Evidenzia come prima di approvare il bilancio di previsione per il 2015 sia necessario che il Consiglio comunale deliberi in ordine alle tariffe ed aliquote di imposte. A riguardo fa presente come, per l'IMU, l'amministrazione comunale, valutate le esigenze di bilancio, abbia disposto di confermare le aliquote in vigore lo scorso anno e pertanto:

- seconda casa 9,60 per mille
- fabbricati produttivi (il cui gettito va versato interamente allo stato) 7,60 per mille.

Segnala come, da quest'anno, la prima casa dei cittadini italiani residenti all'estero che siano anche pensionati è considerata nuovamente, dalla norma, come prima abitazione e quindi non paga alcuna imposta a titolo di IMU.

Prende la parola il consigliere Di Mauro per domandare le ragioni per le quali al presente provvedimento non si sia pervenuti prima del versamento dell'acconto sull'imposta.

Il responsabile del servizio finanziario, presente in sala, evidenzia come occorre in via preventiva approntare i progetti di bilancio.

Il Sindaco invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», è stata istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l'**imposta unica comunale (IUC)**, basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 27 del 28/08/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino a 0,3 punti percentuali, quindi dal 4,6 per mille al'10,6 per mille (art. 13, comma 6, del citato D.L.n . 201/2011);

- aumentare l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino 0,3 punti percentuali, quindi fino all'10,6 per mille per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 4 per mille per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dal 2 per mille al 6 (art. 13, comma 7, D.L. n°201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma, anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la propria deliberazione n. 28 del 28.08.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate da questo Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni d'imposta per l'esercizio 2014;

Vista la presente proposta di deliberazione sottoposta dalla Giunta Comunale unitamente al progetto di Bilancio per l'esercizio 2015, di conferma delle aliquote e detrazioni per l'esercizio 2015;

Dato atto che per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alla propria deliberazione n.28 del 28.08.2014 di applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille con la fissazione della detrazione pari ad euro 200,00;

Preso atto della proposta di deliberazione che la Giunta Comunale sottopone a questo Consiglio di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, ovvero di ridurre l'aliquota della componente TASI fino all'azzeramento, relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze esentate per espressa previsione normativa dall'imposta IMU, come da proposta iscritta al successivo punto dell'ordine del giorno della presente seduta;

Visto l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 contenente misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che dispone:

- 1. *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*
- 2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

- 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero).

Preso atto che:

- con riferimento ai terreni agricoli, il Comune di Bagnoli irpino, rientra nell'elenco Istat dei comuni "totalmente montani" e che, per l'effetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 24.01.2015 n. 4, convertito in Legge 24.03.2015, n. 34, per tale fattispecie è confermata l'esenzione IMU, sia per l'esercizio 2014, sia per l'esercizio 2015;
- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che anche per l'esercizio 2015 il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è di competenza dello Stato;

Ritenuto pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio **di confermare per l'esercizio 2015 le aliquote IMU in vigore per l'anno 2014** come di seguito riportate;

di confermare per l'anno 2015 l'Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 0,96 %;

di confermare per l'anno 2015 l'Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

di confermare per l'anno 2015 l' Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

di confermare l'Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a :

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di dare atto che:

- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;
- che i terreni agricoli di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale **sono esenti dall'IMU** in quanto il Comune di Bagnoli Irpino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

di dare atto che:

- a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il parere favorevole espresso del revisore dei conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b del D.lgs.vo n.267/2000 come modificato dall'art.9, comma 3, lett.a), del D.L.174/2012, nel testo che si allega;

VISTI i pareri di regolarità tecnica, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n.5 voti favorevoli e n 3 astenuti (Chieffo A., Di Mauro , Vivolo Maria)

D E L I B E R A

Di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui trascritta e per l'effetto:

- 1. di confermare per l'anno 2015 l'Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 0,96 %;**
- 2. di confermare per l'anno 2015 l'Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;**

3. di confermare per l'anno 2015 l' Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

4. di confermare l'Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a :

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di dare atto che:

- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;

- che **i terreni agricoli** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale **sono esenti dall'IMU** in quanto il Comune di Bagnoli Irpino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

6. di dare atto che:

- a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

7. Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall'articolo art.1 comma 640 della Legge 147/2013 per quanto in premessa espresso.

8. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti
Con n.7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Vivolo Maria)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 18-06-2015

Il Responsabile del servizio
ORIANA DI SUNNO

Regolarità contabile

Visto: Favorevole

Data: 18-06-2015

Il Responsabile del servizio Finanziario
ORIANA DI SUNNO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
FILIPPO NIGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 31.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 31.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
